

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 ottobre 2012

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° ottobre 2012, n. 178.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. (12G0200). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 9 ottobre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, diciottesima e diciannovesima tranche. (12A11105). Pag. 3

DECRETO 9 ottobre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 luglio 2012 e scadenza 15 luglio 2015, quinta e sesta tranche. (12A11106). Pag. 5

Ministero della salute

DECRETO 16 settembre 2012.

Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari aventi scadenza entro il 30 settembre 2012, contenenti sostanze attive approvate in sede comunitaria. (12A10929). Pag. 7

DECRETO 24 settembre 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di propineb, sulla base del dossier UVP 0447996 di allegato III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. (12A10928). Pag. 9



Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
DECRETO 25 settembre 2012.	DECRETO 12 settembre 2012.
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia. (12A10640)	Scioglimento della società «Rerum Natura Società Cooperativa Agricola», in San Paolo di Civitate e nomina del commissario liquidatore. (12A10930).
Pag. 14	Pag. 24
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	
DECRETO 3 ottobre 2012.	DECRETO 12 settembre 2012.
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum». (12A10891)	Scioglimento della società «Verde F3 - Società Cooperativa», in Serracapriola e nomina del commissario liquidatore. (12A10931).
Pag. 20	Pag. 25
DECRETO 3 ottobre 2012.	DECRETO 24 settembre 2012.
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d’Abruzzo». (12A10892)	Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Edilizia Progetto 2000 - società cooperativa a responsabilità limitata», in Terlizzi. (12A10939).
Pag. 21	Pag. 25
Ministero dello sviluppo economico	
DECRETO 4 luglio 2012.	DECRETO 24 settembre 2012.
Liquidazione coatta amministrativa della società «Edilcoop società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Riardo e nomina del commissario liquidatore. (12A10893)	Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Enterprise società cooperativa», in Latina. (12A10940)
Pag. 22	Pag. 26
DECRETO 4 luglio 2012.	DECRETO 24 settembre 2012.
Liquidazione coatta amministrativa della società «Accoglienza & Solidarietà società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Salerno e nomina del commissario liquidatore. (12A10894).	Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Adriana III», in Marcianise. (12A10941).
Pag. 22	Pag. 27
DECRETO 4 luglio 2012.	DECRETO 24 settembre 2012.
Liquidazione coatta amministrativa della società «Argo Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Pisciotta e nomina del commissario liquidatore. (12A10895).	Scioglimento della società «Edil 4P - società cooperativa», in Lesina e nomina del commissario liquidatore. (12A10942).
Pag. 23	Pag. 27
DECRETO 4 luglio 2012.	ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Liquidazione coatta amministrativa della società «Orta Soc. Coop. a r.l. in liquidazione», in Bolognano e nomina del commissario liquidatore. (12A10896).	Istituto nazionale di statistica
Pag. 23	Indice dei prezzi al consumo, relativi al mese di settembre 2012, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (12A11068)
	Pag. 28
	Ministero degli affari esteri
	Limitazione delle funzioni del titolare dell’Agenzia Consolare onoraria in Villa Regina (Argentina) (12A10932)
	Pag. 28



Istituzione del Vice Consolato onorario in Visby (Svezia). (12A10933). Pag. 29

Rilascio di exequatur (12A10934). Pag. 29

Rilascio di exequatur (12A10935). Pag. 29

**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare**

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edipower S.p.A., in Piacenza. (12A10650) Pag. 29

**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

Approvazione del Regolamento didattico d'Ateneo della Link Campus University (12A11109) Pag. 29

Ministero della salute

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Florvio» 23 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini. (12A10649). Pag. 30

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

Disponibilità di prodotti e sostanze contrassegnate con asterisco nell'allegato VIII-bis del Reg. (CE) n. 889/2008 per la produzione di prodotti vitivinicoli biologici. (12A10641). Pag. 30

**Ufficio territoriale
del Governo di Trieste**

Ripristino di cognome in forma originaria (12A10936). Pag. 30

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE


Comunicato relativo all'avviso della Corte Suprema di Cassazione, recante: "Annuncio di una richiesta di referendum popolare." (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 240 del 13 ottobre 2012). (12A11188). Pag. .31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 193

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2012.

Modifiche al Provvedimento del 16 dicembre 2009, recante disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero. (12A11067)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° ottobre 2012, n. 178.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, interessati da attività di scavo»;

b) all'articolo 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis.* Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma *4-bis*. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute»;

c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,»;

d) all'articolo 104 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis.* È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma *2-bis* dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'esple-

tamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali»;

e) all'allegato XI, dopo il punto 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo»;


f) all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo».

2. L'albo di cui al comma *4-bis* dell'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera *d)*, del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l'attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della



Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3222):

Presentato dall'on. MOFFA il 16 febbraio 2010.

Assegnato alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), in sede referente, l'8 marzo 2010 con pareri delle Commissioni I, IV, V, VIII, X e XIV.

Esaminato dalle Commissioni riunite XI e XII, in sede referente, l'11, 27 maggio; 1° luglio; 9, 23 e 30 novembre 2010; 16 maggio 2011.

Esaminato in Aula il 6 settembre 2011 ed approvato, in un Testo Unificato con l'atto n. 3481 (on. FARINA COSCIONI ed altri) il 7 settembre 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2892):

Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro), in sede referente, il 15 settembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 8ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª Commissione, in sede referente, il 27 settembre; 11, 12 e 19 ottobre 2011; 17 aprile 2012.

Esaminato in Aula il 2 agosto 2012 ed approvato il 12 settembre 2012.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 28

(Oggetto della valutazione dei rischi)

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.”

Il testo dell'articolo 91 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 91

(Obblighi del coordinatore per la progettazione)

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispose un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

2-bis. *Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistemica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.”*

Il testo dell'articolo 100, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 100

(Piano di sicurezza e di coordinamento)

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.”

Il testo dell'articolo 104 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 104

(Modalità attuative di particolari obblighi)

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

